

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2730

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DONAZZON, GRILLI, FILIPPINI GIOVANNA, MONTESSORO,
STRUMENDO, MOTETTA, CAVAGNA, QUERCIOLI, QUERCINI,
PROVANTINI, CICERONE, FRANCESE, CIVITA, CANNELONGA**

Presentata il 19 maggio 1988

Agevolazioni finanziarie per la realizzazione di un « programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici »

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai generalmente diffusa la consapevolezza della necessità e dell'urgenza di una nuova e moderna legislazione di riordino del nostro sistema fieristico nazionale così come l'esigenza — ricerche recenti lo confermano — di programmazione in tutto il settore delle manifestazioni fieristiche.

Ciò è anche evidenziato, oltre che dalla vetustà della legislazione in vigore e dalle profonde trasformazioni avvenute nel frattempo, dalla rilevanza del fenomeno fieristico per un apparato produttivo come quello italiano fortemente orientato alla presenza sui mercati internazionali del nostro prodotto.

Da qui il ruolo strategico che deve avere il sistema fieristico per sviluppare

la promozione e la commercializzazione delle nostre produzioni di beni e servizi. Ma se urgente è l'aggiornamento di tutta la legislazione in materia, impellente ed ancor più urgente e necessario risulta essere un provvedimento che metta subito le nostre strutture fieristiche nelle condizioni di poter reggere alle incipienti sfide del presente e del futuro.

Si tratta infatti soprattutto di mettere urgentemente il sistema fieristico italiano (e con esso il nostro sistema produttivo, il prodotto italiano), il più possibile al riparo da grandi pericoli cui lo espone il suo stato di debolezza rispetto alla concorrenza internazionale che, avvicinandosi il 1992, si fa sempre più agguerrita specie in campo europeo (Germania, Francia, Gran Bretagna, ecc.).

Questo è lo scopo della presente proposta di finanziamenti agevolati agli enti fieristici e alle società a prevalente capitale pubblico che promuovono manifestazioni fieristiche ed è in questo scenario di sfida internazionale che occorre agire e intervenire favorendo l'internazionalizzazione delle manifestazioni e la specializzazione degli enti come chiavi di volta di una strategia di dematurazione del settore fieristico che può essere avviata subito con la presente legge di spesa.

Per essere ancor più precisi, le fiere italiane necessitano di notevoli investimenti per la razionalizzazione, ammodernamento e ampliamento dei propri quartieri per almeno due ordini di motivi:

1) la sicurezza dei quartieri richiede quasi ovunque, anche nelle strutture dei più prestigiosi enti, numerosi interventi sia sull'impiantistica elettrica che su quella antincendio. L'applicazione della normativa europea come quella in via di definizione nel nostro paese confermano l'urgenza di tali interventi, comunque necessari quanto costosi;

2) negli ultimi anni nei maggiori paesi europei sono stati fatti ingenti lavori di ammodernamento, costruzione e ampliamento dei più significativi quartieri fieristici (Parigi, Lione, Birmingham, Francoforte, ecc.) e, considerando il forte sviluppo delle esposizioni in Europa, le fiere italiane, se non si interviene con prontezza, si troveranno tra non molto ad essere impossibilitate a sostenere la concorrenza internazionale con le immaginabili conseguenze sull'economia e sulle esportazioni.

Mentre si avvia il confronto ed il lavoro finalizzato al riordino legislativo del settore diviene quindi urgente e vitale per le fiere italiane il ricorso ai finanziamenti già previsti nel bilancio triennale dello

Stato 1988-90 (Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — cap. 9001 — « Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici ») per rendere adeguate, competitive, sicure e dotate dei necessari servizi le nostre strutture espositive.

Questa esigenza d'altronde è già stata affermata dal Parlamento e dal Governo con il succitato stanziamento, né d'altro canto è pensabile rimandare questi primi ed urgenti interventi all'approvazione della auspicata legge-quadro che, nonostante l'urgenza e data l'importanza, non potrà avere un *iter* brevissimo: le provvidenze potrebbero infatti arrivare tardi rispetto alle necessità!

La presente introduzione ci pare abbia anche sufficientemente motivato oltre gli obiettivi anche le scelte di fondo che si propongono nel successivo articolato per quanto riguarda soprattutto l'assegnazione di finanziamenti agevolati a quegli enti fieristici, proprietari o utilizzatori di strutture espositive, che siano potenzialmente in grado di promuovere ed affermare il nostro prodotto (o di collocarsi in tale posizione) e di poter competere in ciò col sistema fieristico internazionale. Si aggiunge soltanto:

1) sarebbe, data l'urgenza, auspicabile discutere quanto prima la presente proposta nella Commissione cui sarà assegnata in sede legislativa;

2) sarebbe utile e positivo si producesse in sede parlamentare la stessa ampia convergenza che su questi contenuti pare esserci fra enti fieristici, operatori economici, regioni ed enti locali;

3) l'eventuale sollecita approvazione della presente proposta non dovrebbe in alcun modo allentare l'impegno per il riordino normativo di tutto il settore che rimane ugualmente urgente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Agevolazioni finanziarie).

1. Agli enti fieristici e alle società a prevalente capitale pubblico proprietari od utilizzatori di impianti e strutture, il cui fatturato derivi almeno mediamente negli ultimi cinque anni, per il 50 per cento da manifestazioni internazionali e che organizzino da almeno cinque anni fiere internazionali, possono essere concessi, da parte di istituti di credito speciale autorizzati, mutui agevolati per la realizzazione di opere di ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento delle strutture fieristiche. Al predetto fine sono ammissibili alle agevolazioni finanziarie le spese per opere murarie, sistemazione degli spazi, adattamento dei padiglioni e degli uffici e stabili comunque utilizzati dagli enti fieristici, mobili ed arredi, allacciamenti, servizi e sistemi informativi. I predetti finanziamenti hanno la durata di anni dieci.

2. Le agevolazioni previste dal comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni statali, fatte salve quelle di erogazione regionale o locale, le quali non possono comunque concorrere a superare l'ammontare complessivo del finanziamento richiesto in ordine alla presente legge.

ART. 2.

1. La gestione delle agevolazioni di cui all'articolo 1 è affidata al comitato di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, integrato con i rappresentanti dell'Ente autonomo fiera internazionale campionaria di Milano, dell'Ente autonomo fiera del Levante - Bari, dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, dell'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel

mondo » - Napoli, dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna e l'Associazione enti fieristici italiani.

ART. 3.

1. Con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 1.

ART. 4.

1. Per la copertura dell'onere derivante dall'articolo 1, viene utilizzato lo specifico accantonamento « Programma di razionalizzazione delle strutture degli Enti fieristici » di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, nella misura di lire 40 miliardi per il 1988, lire 40 miliardi per il 1989 e lire 50 miliardi per il 1990.